

**REGOLAMENTO (CE) N. 1813/96 DELLA COMMISSIONE**

del 19 settembre 1996

**che abroga i regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) 2900/95 recanti fissazione di tasse all'esportazione nel settore dei cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16,considerando che il regolamento (CE) n. 1749/95 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/96 <sup>(4)</sup>, ha fissato una tassa all'esportazione per il frumento duro;considerando che il regolamento (CE) n. 2900/95 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/96, ha fissato una tassa all'esportazione per il frumento tenero;

considerando che non sussistono più le condizioni di mercato che avevano indotto ad istituire delle tasse all'e-

sportazione per il frumento duro e il frumento tenero; che è pertanto necessario abrogare le tasse relative a tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I regolamenti (CE) n. 1749/95 e (CE) n. 2900/95 sono abrogati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 settembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 1996.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.<sup>(3)</sup> GU n. L 169 del 19. 7. 1995, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU n. L 193 del 3. 8. 1996, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 27.